

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de' COCCI, BANDIERA, ISGRO', ZOPPI

Presentata il 23 luglio 1975

Operazioni di finanziamento relative ad esportazioni di prodotti agricolo-alimentari ed altri beni di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La profonda trasformazione verificatasi, negli anni più recenti, nella struttura economica e sociale italiana, congiunta all'evolversi del mercato internazionale, ha decisamente modificato il tipo di inserimento del nostro paese nel contesto economico mondiale.

E ormai lontana l'immagine di una Italia in grado di far fronte alla sua naturale dipendenza dall'estero in fatto di materie prime e di generi di prima necessità, mediante la esportazione — sotto forma di prodotti trasformati — di una mano d'opera a basso prezzo od anche di servizi turistici che potevano, anch'essi, avvalersi di bassi costi di gestione.

Il diffuso miglioramento del tenore di vita della nostra popolazione, con l'inevitabile conseguente aumento di tutti i costi interni, ha progressivamente colmato — e talvolta addirittura sopravanzato — quel solco che distanziava le quotazioni di varie nostre produzioni da quelle dei paesi socialmente più avanzati, e che, implicitamente, avvantaggiava le nostre esportazioni.

Al tempo stesso, un parallelo fenomeno evolutivo ha portato sulla scena del mercato internazionale beni e servizi provenienti da paesi emergenti — o, comunque, in via di sviluppo — a cui l'attuale offerta tende a

concentrarsi, in notevole misura, proprio su quelle voci che, un tempo, costituivano il maggior punto di forza della nostra economia.

Tale fenomeno, presente ormai da vario tempo, investe il campo delle attività turistiche, nel quale si fa sempre più accesa la concorrenza di altri paesi vicini, così come il campo di talune tradizionali produzioni del nostro paese, quale quello tessile, ma, soprattutto, quello delle produzioni agricolo-alimentari.

L'apparato esportativo italiano è fin qui riuscito a far fronte alla menzionata evoluzione puntando soprattutto sulle risorse dell'industria meccanica e, più specificamente, sulle forniture di grandi impianti e di poderose opere di infrastrutture.

I più recenti avvenimenti economici mondiali hanno peraltro indicato il limite di una siffatta scelta, sia per la connessa onerosità degli approvvigionamenti sull'estero delle indispensabili fonti energetiche, sia perché il costante dilatarsi delle importazioni tende a rendere proporzionalmente meno incisivo l'apporto attivo derivante dalle menzionate attività, ai fini del riequilibrio della bilancia commerciale.

Sembra quindi venuto il momento di una sostanziale revisione della nostra poli-

tica di commercio con l'estero, non certo nel senso di rinunciare alle significative conquiste della nostra grande industria sul mercato mondiale (che anzi vanno, ovviamente, potenziate), bensì nel senso di affiancare a tali possibilità esportative un maggior apporto dei settori dei beni di consumo, specie di quelli che, per tradizionali capacità dei nostri operatori e delle nostre maestranze, oppure per naturali doti climatiche più agevolmente si prestano ad un loro rilancio.

Del resto la classificazione curata dall'ISTAT per classi di destinazione economica delle voci di esportazione evidenzia come, malgrado la nota eccezionale spinta avuta dai beni di investimento, l'esportazione stessa continui a far leva, in prevalente misura, sui beni di consumo.

Nel 1973 l'esportazione dei beni di investimenti è stata valutata in 2.900 miliardi di lire e quella dei beni di consumo pari a 4.800 miliardi; lo scorso anno le due cifre sono state, rispettivamente, di 4.100 e 6.700 miliardi.

Al riguardo va rilevato che, mentre ormai da tempo esiste nella legislazione del nostro paese uno specifico strumento di sostegno dell'esportazione meccanica, rappresentato dalla assicurazione dei crediti per le forniture a pagamento dilazionato, ed anche da una forma di finanziamento delle medesime che si avvalgono delle disponibilità (sia pure inadeguate) del Mediocredito, nulla del genere esiste a sostegno dell'esportazione dei beni di consumo.

È evidente che il programmato rilancio di queste ultime esportazioni non può prescindere da analoghe cure legislative.

È noto, inoltre, che uno dei problemi più pressanti del momento è rappresentato dall'elevato costo del denaro che di per sé menoma fortemente le possibilità operative delle aziende aventi minori possibilità finanziarie, e che sono proprio quelle che, in stragrande misura, formano il contesto produttivo dei beni di consumo ai quali si faceva riferimento.

È sembrato, peraltro, opportuno ai promotori del presente testo legislativo non prospettare agli onorevoli colleghi la creazione di un nuovo e più o meno mastodontico strumento finanziario, la cui realizzazione avrebbe avuto ben scarse possibilità di vedere la luce nei ristretti tempi di intervento che la situazione richiede.

Si propone, quindi, di estendere alla esportazione dei beni di consumo quanto già

esiste per i beni di investimento, ovviamente limitando l'estensione stessa ai soli interventi che possono interessare tali beni e, precisamente, i previsti contributi sugli interessi derivanti dal finanziamento delle operazioni di vendita.

A tal fine le operazioni stesse dovrebbero essere ammesse a partecipare, unitamente alle esportazioni dei beni di investimento, alle disponibilità esistenti sul menzionato fondo del Mediocredito.

Allo scopo, poi, di contenere tale possibilità di ricorso nei limiti di accertare necessità, magari anche a carattere contingente, è sembrato opportuno non prestabilire le attività operative da ammettere al ricorso stesso, bensì lasciarne la scelta, da effettuarsi di volta in volta, alla oculata sensibilità del responsabile del dicastero del commercio con l'estero.

Tale scelta dovrebbe concretarsi in appositi decreti da emanarsi con il concerto, oltretutto del ministro del tesoro, dei due ministri merceologicamente competenti e cioè quelli dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.

Sembra, peraltro, evidente che il settore che indubbiamente necessita di immediati sostegni pubblici, in virtù della evoluzione del mercato internazionale più sopra ricordata, è quello delle produzioni agricolo-alimentari le quali, per tale motivo, vengono esplicitamente indicate nel testo dell'articolo unico della presente proposta di legge.

Ciò anche in considerazione della particolare attualità assunta a Bruxelles dai problemi dell'agricoltura, in sede di discussione dei nuovi accordi di associazione con i paesi del bacino del Mediterraneo, la cui concorrenza nel menzionato campo operativo è particolarmente temibile per il nostro paese.

Se è indubbiamente positivo il fermo atteggiamento assunto dal nostro Governo nelle sedi comunitarie affinché, nella stipula di tali accordi, si tengano nel debito conto le esigenze della nostra agricoltura, risulta peraltro evidente che, nell'ambito nazionale, è indispensabile predisporre quanto necessario per tonificare le possibilità esportative del settore, soprattutto considerando che gli interventi di tutela conseguibili a Bruxelles finiscono necessariamente con lo avere una validità estemporanea.

Per tali considerazioni si auspica che la presente proposta di legge trovi il miglior accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con decreti del ministro del commercio con l'estero, emanati di concerto con il ministro del tesoro, con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere ammesse ad usufruire dei contributi sugli interessi, corrisposti sul fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, le operazioni di finanziamento relative ad esportazioni di prodotti agricolo-alimentari ed altri beni di consumo.